

Pubblicato il 30/07/2019

N. 04190/2019 REG.PROV.COLL.  
N. 02382/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2382 del 2019, proposto da

A.I.C.S. – Associazione Italiana Cultura e Sport – Comitato Provinciale di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Tozzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo 323;

*contro*

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Beatrice Dell'Isola, con domicilio eletto presso l'Avvocatura Regionale in Napoli, via Santa Lucia 81;

*per l'annullamento*

a) del provvedimento prot. n. 220712 del 4.4.2019, notificato in data 12.4.2019, con cui la Regione Campania si è dichiarata incompetente in ordine alla richiesta di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato; b) ove e per quanto lesivo del provvedimento prot. n. 95361 del 12.2.2019; c) ove e per quanto lesivi di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2019 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

L'Associazione Italiana Cultura e Sport (A.I.C.S.), associazione di promozione sociale iscritta al registro delle APS della Regione Campania dal 26.10.2015 con decreto n. 443, con ricorso tempestivamente notificato all'amministrazione resistente e regolarmente depositato nella Segreteria del Tar ha esposto quanto segue:

- di aver chiesto alla Regione Campania, con domanda del 18.1.2019, il riconoscimento della personalità giuridica di cui al DPR 361/2000 ed al Regolamento Regionale DPGRC n. 619 del 22.9.2003 pubblicato sul BURC n.47 del 6.10.2003;

- di avere ricevuto, con nota prot. n. 95361 del 12.2.2019, riscontro negativo fondato sulla circostanza che l'Associazione è "un Ente del Terzo Settore" che opera prettamente in conformità alla legge 106/2016 e Dlgs. 3 luglio 2017 n. 117 e che pertanto "è necessario che Codesta Associazione si attenga alle norme contenute nel regolamento n. 619 del 22.09.2003 capo II art. 6 per il riconoscimento della personalità giuridica privata, e dell'art. 256 codice civile, che dettano i criteri da adottare anche circa l'atto costitutivo e la documentazione da presentare per ottenere l'iscrizione nel registro delle Persone Giuridiche di diritto Privato. In conclusione si ritiene che così come formulato lo statuto di Codesta Associazione non si possa procedere alla relativa iscrizione secondo i modi ed i termini previsti dal DPRGRC 619/2003";

- che con provvedimento prot. n. 220712 del 4.4.2019 la Regione Campania si è, quindi, dichiarata incompetente all'esitazione della domanda.

Con l'odierno ricorso l'Associazione ricorrente ha impugnato il predetto provvedimento, contestandone la legittimità e chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:

Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 22 e 101 D.Lgs. 117/2017; art. 3 e ss. l. 241/90; art. 97 Cost.) – Violazione e falsa applicazione del DPGR Campania n. 47 del 6.10.2003 (artt. 1, 2, 6) - Eccesso di potere – Sviamento di potere – Erronea motivazione – Difetto di istruttoria – contraddittorietà – Insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto.

L'amministrazione resistente si è costituita regolarmente in giudizio, contestando l'avverso ricorso e chiedendone il rigetto.

Alla camera di consiglio del 3 luglio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

Come segnalato alle parti alla predetta camera di consiglio sussistono i presupposti per la conclusione del presente giudizio con una sentenza in forma semplificata.

Ciò premesso il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.

Nel corso del presente giudizio è emerso che l'associazione ricorrente ha presentato alla Regione Campania un'istanza tesa all'ottenimento del riconoscimento della personalità giuridica di cui al DPR 361/2000 ed al Regolamento Regionale DPGRC n. 619 del 22.9.2003 pubblicato sul BURC n.47 del 6.10.2003; la Regione Campania, con il provvedimento in questa sede impugnato, ha evidenziando di non poter procedere al citato riconoscimento della personalità, in quanto "le Associazioni e le Fondazioni che ritengano di iscriversi nell'albo del terzo settore devono ottemperare a quanto disposto dal d.lgs. 117/2017. Tale normativa prevede che dopo la verifica dei requisiti di legge ad opera del notaio rogante, l'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, verificata la regolarità formale della documentazione, procede all'iscrizione dell'ente nel relativo registro".

Ritiene il Collegio che il provvedimento della Regione Campania sia illegittimo, in quanto fondato su un falso presupposto: l'associazione ricorrente non ha mai chiesto l'iscrizione al registro del terzo settore, come invece la Regione Campania sembra dire nel provvedimento impugnato, ma solo il riconoscimento della personalità giuridica di cui al DPR 361/2000 ed al Regolamento Regionale DPGRCC n. 619 del 22.9.2003 pubblicato sul BURC n.47 del 6.10.2003.

Sul punto va rilevato che il d.lgs. 117/2017 (cd. Codice del Terzo Settore) ha introdotto una disciplina specifica per il riconoscimento semplificato della personalità giuridica delle associazioni e fondazioni, in deroga al d.p.r. 361/2000 che, comunque, rappresenta la disciplina ordinaria, non abrogata dal Codice del Terzo Settore. L'art. 22, comma 1, prevede espressamente che “Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore *possono*, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi del presente articolo”.

Si può dunque sostenere che per il riconoscimento della personalità giuridica le associazioni possono seguire alternativamente due concorrenti procedimenti: quello previsto dal DPR 361/2000 e quello introdotto dal Codice del Terzo Settore.

Come peraltro chiarito dalla ricorrente, che ha sul punto richiamato una circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali (n. 34/0012604 del 29.12.2017), “non essendo operativo il registro unico nazionale, non potrà trovare ancora applicazione la procedura semplificata di acquisizione della personalità giuridica di cui all'art. 22 del codice”.

Ne consegue, dunque, che la Regione Campania, destinataria di una richiesta di riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi del DPR 361/2000, avrebbe dovuto istruirla, applicando le relative norme e non sostanzialmente respingerla sul (falso) presupposto della necessaria applicazione del codice del terzo settore. Va, peraltro, evidenziato che l'associazione ricorrente ha, altresì,

chiarito di possedere finanche i requisiti patrimoniali contemplati dal Regolamento regionale n. 619 del 22.9.2003 e messi in dubbio dalla stessa Regione Campania.

Ne consegue che il provvedimento impugnato va annullato con obbligo della Regione Campania di riesaminare la questione alla luce delle coordinate ermeneutiche tracciate nella presente sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti specificati in motivazione.

Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario che ne ha fatto richiesta.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Gianluca Di Vita, Consigliere

Maurizio Santise, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Maurizio Santise**

**IL PRESIDENTE**  
**Salvatore Veneziano**

IL SEGRETARIO

